

Regione Lazio

Atti del Consiglio Regionale

Deliberazione del Consiglio Regionale 2 agosto 2019, n. 5

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE (PTPR)

XI LEGISLATURA

REGIONE LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE

Si attesta che il Consiglio regionale il 2 agosto 2019 ha approvato la

DELIBERAZIONE N. 5

concernente:

“PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE (PTPR)”

**Testo coordinato formalmente ai sensi dell’articolo 71 del regolamento dei lavori
del Consiglio regionale.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTI gli articoli 5, 9, 117 e 118 della Costituzione;

VISTO lo Statuto;

VISTA la Convenzione europea sul paesaggio, sottoscritta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche, con il quale è stato approvato il "Codice dei beni culturali e del paesaggio", ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, di seguito denominato Codice, e in particolare:

- l'articolo 135, comma 1, in base al quale *“le regioni sottopongono a specifica normativa d’uso il territorio mediante piani paesaggistici”* e la *“elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni limitatamente ai beni paesaggistici di cui all’articolo 143, comma 1, lettere b), c), e d), nelle forme previste dal medesimo articolo 143”*;
- l'articolo 143, comma 2, in base al quale le singole Regioni e il Ministero stipulano intese per l'elaborazione congiunta dei piani paesaggistici e *“Il piano è oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241”*;

VISTA la legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 21, 22 e 23 che disciplinano la formazione del piano territoriale paesistico regionale (PTPR);

PREMESSO che, ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 24/1998, sono stati approvati i Piani territoriali paesistici della Regione (PTP) e che ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge regionale *“Entro il 14 febbraio 2020, la Regione procede all’approvazione del PTPR quale unico piano territoriale paesistico regionale (...)”*;

PREMESSO che la redazione del PTPR è stata affidata al personale delle strutture della Giunta regionale e principalmente alla struttura regionale competente in materia di pianificazione paesistica e si è sviluppata sulla base del *“Programma di lavoro per la redazione del PTPR”*, approvato con deliberazioni della Giunta regionale 12 ottobre 1999, n. 5109 e 16 novembre 1999, n. 5515;

PREMESSO che il PTPR è stato predisposto sulla base della stipula di un preliminare *“Accordo di collaborazione per la redazione del PTPR”* ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sottoscritto il 9 febbraio 1999 fra Ministero per i beni e le attività culturali, la Regione Lazio e l'Università di Roma Tre – DIPSA, il cui schema è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale 3 novembre 1998, n. 5814;

PREMESSO che in attuazione dell'Accordo sottoscritto è stato istituito, con deliberazione della Giunta regionale 23 novembre 1999, n. 5586 un Comitato tecnico scientifico (CTS) per la redazione del piano, nominato con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale 14 febbraio 2000, n. 84;

CONSIDERATO che nel 2004 è entrato in vigore il Codice che ha innovato la precedente legislazione statale in materia e che, pertanto, in riferimento all'entrata in vigore del Codice e delle successive versioni, ai sensi dell'articolo 36quater, comma 1quater, della l.r. 24/1998 *“Nelle more dell'adeguamento della presente legge al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), come modificato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157, il primo PTPR è redatto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 156 del suddetto codice, tenendo conto anche delle nuove disposizioni sostanziali e procedurali concernenti i beni paesaggistici introdotte dal codice medesimo.”*;

DATO ATTO che in particolare il PTPR ha dato attuazione alla disposizione del Codice di cui all'articolo 143, comma 1, lettera d), individuando i beni di cui all'articolo 134, comma 1, lettera c), e, in particolare, i seguenti beni del patrimonio identitario regionale: “Aree agricole della campagna romana e delle bonifiche agrarie”, “Insediamenti urbani storici e relativa fascia di rispetto”, “Borghi dell'architettura rurale e beni singoli dell'architettura rurale e relativa fascia di rispetto”, “Beni puntuali e lineari testimonianza dei caratteri archeologici e storici e fascia di rispetto”, “Canali delle bonifiche agrarie e relative fasce di rispetto”, “Beni testimonianza dei caratteri identitari vegetazionali, geomorfologici e carsico-ipogei e la relativa fascia di rispetto” e ne ha definito le relative prescrizioni d'uso;

CONSIDERATO che l'elaborazione del piano è stata finalizzata, ai sensi dell'articolo 156 del Codice, anche alla verifica e all'adeguamento dei PTP vigenti che saranno sostituiti dal PTPR approvato, ad esclusione del PTP di Roma ambito 15/12 “Caffarella, Appia Antica e Acquedotti”;

CONSIDERATO che il PTPR rinvia, per la porzione di territorio interna al Comune di Roma nelle località Valle della Caffarella, Appia Antica e Acquedotti, a quanto previsto dal PTP di Roma ambito 15/12 “Valle della Caffarella, Appia Antica e Acquedotti” approvato con deliberazione del Consiglio regionale 10 febbraio 2010, n. 70;

CONSIDERATO che le prescrizioni del PTPR, per i diversi ambiti di paesaggio individuati in applicazione dell'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice, assumono efficacia, anche ai fini dell'articolo 141bis del Codice, per i beni di cui all'articolo 134, comma 1, lettera a), ivi compresi quelli di cui all'articolo 157 del medesimo Codice;

DATO ATTO che l'attività precedente l'adozione del Piano ha visto la partecipazione dei comuni, che hanno presentato specifiche proposte di modifica ai PTP vigenti ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della l.r. 24/1998 che, ratificate dal consiglio comunale, esaminate dagli uffici e valutate dalla commissione tecnica di cui all'articolo 23, comma 1bis, della l.r. 24/1998, costituita dal Direttore della direzione territorio e urbanistica e dai dirigenti delle aree

competenti per la pianificazione paesistica e urbanistica, hanno avuto esito nella delibera della Giunta regionale 25 luglio 2007, n. 556 di adozione del PTPR e nella successiva ratifica, da parte del Consiglio regionale con deliberazione 31 luglio 2007, n. 41 *“Adeguamento dei PTP vigenti alla luce delle proposte comunali di modifica delle classificazioni per zona dei vincoli paesistici presentate, nell’ambito del procedimento di formazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale, ai sensi dell’articolo 23 comma 1 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (recante “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico”). Applicazione dell’articolo 36 quater comma 1 ter, della l.r. 24/98”* e che le decisioni contenute nella deliberazione del Consiglio regionale 41/2007 sono state quindi recepite nel PTPR adottato con la deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2007, n. 1025;

DATO ATTO che la consultazione preliminare è stata inoltre assicurata tramite la consulta permanente delle associazioni ambientaliste e culturali del PTPR e tramite il comitato Regione – autonomie funzionali e organizzazioni economiche sociali nonché tramite illustrazioni nelle sedi provinciali, con ciò ottemperando in modo sostanziale alla previsione di cui all’articolo 144 del Codice in merito alla partecipazione nella fase di elaborazione del PTPR;

VISTO che il PTPR è stato adottato con deliberazione della Giunta regionale 556/2007 e modificato, integrato e rettificato con deliberazione della Giunta regionale 1025/2007;

CONSIDERATO che gli elaborati hanno natura descrittiva, prescrittiva, propositiva e di indirizzo come meglio precisato nell’articolo 3 delle Norme;

ATTESO che le delibere di adozione del PTPR e tutti gli atti ed elaborati parte integrante, contestualmente alla deliberazione del Consiglio regionale 41/2007, sono stati pubblicati, rispettivamente, sul Bollettino ufficiale della Regione 14 febbraio 2008, n. 6, s.o. n. 14 e s.o. n. 15 e presso gli albi pretori dei comuni e delle province per tre mesi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 23, comma 2, della l.r. 24/1998;

CONSIDERATO che il PTPR ha assunto efficacia, in regime di salvaguardia, dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR);

DATO ATTO che, contestualmente alla pubblicazione sul BUR, è stata resa disponibile la consultazione *“on line”* come risultato della implementazione del sistema informativo, che consente anche l’interrogazione sui contenuti del piano (Tavola B – beni paesaggistici, Tavola A sistemi di paesaggio);

DATO ATTO che l’attività di coopianificazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo (di seguito Ministero) è proseguita successivamente all’adozione del PTPR, nella fase di efficacia del piano in regime di salvaguardia, con la costituzione di un tavolo tecnico;

VISTO il *“Protocollo d’Intesa tra Regione Lazio e Ministero dei Beni e delle attività culturali e del Turismo per la tutela e la valorizzazione del paesaggio laziale”* e relativo disciplinare, sottoscritto l’11 dicembre 2013 sulla base dello schema approvato con deliberazione della

Giunta regionale 10 dicembre 2013, n. 447, pubblicata sul BUR del 19 dicembre 2013, n. 104, s.o. n. 1;

CONSIDERATO che l'articolo 23 della l.r. 24/1998 prevede che: *“Durante il periodo di affissione chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni al PTPR, direttamente al comune territorialmente competente”* (comma 3) e che *“Entro i successivi trenta giorni, i comuni provvedono a raccogliere le osservazioni presentate e ad inviarle, unitamente ad una relazione istruttoria, alla struttura regionale competente.”* (comma 4);

ATTESO CHE a seguito della pubblicazione del PTPR adottato sono pervenute osservazioni da parte di soggetti interessati ai comuni o alle province, trasmesse alla Regione con le relative delibere di ratifica del consiglio comunale o provinciale contenenti anche proprie osservazioni;

ATTESO CHE sono pervenute inoltre ulteriori osservazioni, da parte delle stesse amministrazioni comunali con propria deliberazione di consiglio o da soggetti interessati per il tramite dei comuni, ovvero direttamente dai soggetti interessati;

DATO ATTO che tutte le osservazioni pervenute da parte di comuni o pervenute direttamente da altri soggetti interessati entro il 14 dicembre 2014, termine previsto per le verifiche congiunte dal protocollo d'Intesa e relativo disciplinare sottoscritti tra Regione Lazio e Ministero, sono state inserite nel sistema informativo del PTPR tramite applicativo dedicato ed istruite dalla struttura regionale competente per la pianificazione paesistica;

DATO ATTO che complessivamente sono pervenute dalle amministrazioni comunali, dalle province o direttamente da altri soggetti interessati n. 16.036 osservazioni al PTPR (rilevazione fase 1) e successive integrazioni, contenenti n. 20.632 richieste di modifica dei contenuti del piano (rilevazione fase 2) che hanno dato luogo a n. 22.897 esiti (rilevazione fase 3);

EVIDENZIATO che preliminarmente alla valutazione di merito delle osservazioni, la struttura competente per la pianificazione paesistica ha individuato i criteri per l'esame delle osservazioni presentate dai soggetti interessati elencati nel documento *“Procedura e criteri per l'istruttoria delle osservazioni al PTPR”* sottoposto all'esame del comitato tecnico istituito dal Protocollo d'Intesa tra Ministero e Regione Lazio;

EVIDENZIATO che nell'ambito delle attività previste dal citato Protocollo d'Intesa le osservazioni istruite e valutate positivamente dagli uffici della direzione regionale competente in materia urbanistica e di pianificazione paesistica, con particolare riguardo a quelle comportanti modifiche ai contenuti cogenti del PTPR adottato, sono state trasmesse alle competenti Soprintendenze;

DATO ATTO che non sono state istruite n. 25 ulteriori osservazioni pervenute successivamente al 14 dicembre 2014, data di conclusione della valutazione congiunta delle osservazioni con il Ministero e precedentemente al 29 dicembre 2015, data di trasmissione della istruttoria al Comitato regionale per il territorio (CRpT);

DATO ATTO che, successivamente all'adozione del PTPR, sono stati approvati provvedimenti aventi ad oggetto la dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico, ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere c) e d) del Codice. Tali provvedimenti, compreso quelli di cui ai decreti del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 5 settembre 2016 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico del centro storico, del belvedere e terreni antistanti nel Comune di Alvito), del 16 settembre 2016 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area <<Tenute storiche di Tor Mastorta, di Pilo Rotto, dell'Inviolata, di Tor dei Sordi, di Castell'Arcione e di alcune località limitrofe>> nel comune di Guidonia Montecelio) e del 27 ottobre 2017 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area <<Tenute storiche di Torre Maggiore, Valle Caia e altre della Campagna Romana>>, nei Comuni di Pomezia e Ardea), sono stati individuati nelle Tavole B del PTPR. Negli ambiti di tali provvedimenti resta ferma la specifica disciplina dettata, ai sensi dell'articolo 140, comma 2, del Codice *“che costituisce parte integrante del piano paesaggistico e non è suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione del piano medesimo”*;

DATO ATTO che il Comitato istituito nel citato Protocollo d'Intesa ha svolto l'attività ivi prevista con le modalità di cui al disciplinare allegato al Protocollo medesimo e che a partire dal 6 febbraio 2014 al 16 dicembre 2015 si è riunito periodicamente in forma plenaria ed in sottocommissioni pervenendo alla produzione di documenti di validazione della ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei beni paesaggistici, alla valutazione congiunta sulle proposte di controdeduzione alle osservazioni accolte e parzialmente accolte, ad un primo adeguamento del testo normativo nonché a precisazioni della disciplina di tutela, raggiungendo una generale condivisione dei contenuti del piano con la sottoscrizione il 16 dicembre 2015 del *“Verbale di condivisione dei contenuti del Piano Paesaggistico della Regione Lazio, adottato con DD.GG.RR. nn. 556 e 1025 del 2007, come modificato ed integrato a seguito del lavoro istruttorio svolto congiuntamente, in attuazione protocollo d'Intesa tra Regione Lazio e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la tutela e la valorizzazione del paesaggio laziale, ai fini della prosecuzione dell'iter di approvazione del piano paesaggistico”*;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla struttura competente per la pianificazione paesistica, contenente anche le proposte di controdeduzione alle osservazioni esaminate, trasmessa con nota del Direttore della direzione territorio, urbanistica, mobilità e rifiuti, prot. n. 723971 del 29 dicembre 2015, alla segreteria del CRpT per l'esame di cui all'articolo 18 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche e l'espressione del parere di rito;

VISTO il Voto n. 235/1 del 3 marzo 2016 espresso dal CRpT sulla proposta di PTPR e sui relativi elaborati;

VISTI gli elaborati del piano, allegati al Voto del CRpT, come modificati ed integrati a seguito del lavoro istruttorio svolto congiuntamente, in attuazione del protocollo d'Intesa tra Regione Lazio e Ministero, anche sulla base delle valutazioni in merito alle segnalazioni e osservazioni pervenute;

CONSIDERATO che successivamente al voto del CRpT l'area competente in materia di pianificazione paesistica ha effettuato ulteriori verifiche e ha rilevato alcuni errori meramente materiali negli elaborati cartografici normativi e descrittivi allegati al piano e oggetto del voto del CRpT;

RITENUTO pertanto di integrare gli elaborati di cui al voto del CRpT con i suddetti errori materiali rilevati;

CONSIDERATO, altresì, che l'articolo 2 della legge regionale 13 febbraio 2018, n. 2 e successive modifiche prevede un adeguamento cartografico del PTPR ai fini di una più attuale rappresentazione dello stato del territorio regionale;

CONSIDERATO che, a tale riguardo, anche l'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice prevede per la pianificazione paesaggistica la ricognizione del territorio e dei beni paesaggistici sulla base di una *“rappresentazione in scala idonea alla identificazione”*;

CONSIDERATO che la Regione Lazio ha aggiornato la Carta tecnica regionale vettoriale in scala 1:5000 con il volo 2014;

RITENUTO pertanto di approvare il PTPR con gli elaborati del piano così come adottato e aggiornato contenente l'aggiornamento della base cartografica CTR in scala 1:5000 agg. 2014 che costituisce rappresentazione più attuale e descrittiva del territorio regionale, non assume valore prescrittivo e non modifica la disciplina di tutela, d'uso e valorizzazione dei paesaggi;

CONSIDERATO che la base cartografica in scala 1:5000 si aggiunge con funzione di aggiornamento dello stato attuale del territorio quale strumento utile alla conoscenza delle trasformazioni territoriali;

RITENUTO che successivamente all'approvazione del PTPR, quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della l.r. 2/2018, verrà adeguato di intesa con il Ministero competente sulla base della Carta dell'uso del suolo aggiornata e nel rispetto degli articoli 135 e 143 del Codice;

CONSIDERATO che il Consiglio regionale, con deliberazione n. 41/2007, ha stabilito *“di adeguare, ai sensi dell'art. 36 quater comma 1 ter della legge regionale 24/1998, i PTP vigenti nella Regione Lazio (...) esclusivamente con le variazioni delle porzioni di territorio interessate dalle proposte comunali accolte, così come determinate negli atti e negli elaborati facenti parte del PTPR di cui agli articoli 21, 22 e 23 della medesima legge (...)”* e che queste ultime sono state quindi recepite nel PTPR adottato con la deliberazione della Giunta regionale 1025/2007 con la sola individuazione delle dette proposte comunali di modifica rinviando al contenuto delle controdeduzioni allegato;

RITENUTO che i suddetti contenuti delle controdeduzioni sono stati graficizzati nelle Tavole del PTPR oggetto di intesa con il MIBAC e che tuttavia tali esiti, in quanto risultano ad oggi attualmente vigenti, vengano graficizzati anche nel PTPR adottato;

CONSIDERATO che nel corso di approvazione del PTPR sono state introdotte modifiche alla l.r. 24/1998 e ad ulteriori leggi regionali settoriali;

RITENUTO che le Norme del PTPR adottato debbano essere integrate ed aggiornate alle suddette modifiche alle leggi regionali intervenute;

CONSIDERATO che il PTPR oggetto di intesa ha comportato modifiche sostanziali al PTPR adottato attraverso l'integrazione di beni paesaggistici non individuati nella Tavola B di cui all'articolo 142, lettera m), e all'articolo 134 comma 1, lettera c);

RITENUTO di non poter procedere ad approvare tali contenuti innovativi rispetto al PTPR adottato, in quanto per essi non sono state osservate le forme di pubblicità previste per legge;

RITENUTO che a seguito del completamento della fase pubblicistica dei sopracitati beni paesaggistici, il PTPR approvato dovrà essere aggiornato ed integrato, di intesa con il Ministero competente nel rispetto degli articoli 135 e 143 del Codice;

PRESO ATTO che la proposta di Giunta regionale concernente l'approvazione del PTPR contiene gli stessi elaborati del piano adottato con gli adeguamenti e recepimenti e gli elaborati di piano allegati al voto del CRpT completo di tutti gli allegati;

DATO ATTO che i suddetti elaborati sono parte integrante del presente atto;

DELIBERA

per le motivazioni riportate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- 1) di approvare il piano territoriale paesistico regionale (PTPR) con i seguenti elaborati:

ALLEGATO 1

- 01_Relazione istruttoria
 - 01.01 - Relazione istruttoria
 - 01.01.a - Appendice Relazione Istruttoria
 - 01.02 - Relata di Pubblicazione
 - 01.03 - Osservazioni fuori termine
 - 01.04 - Criteri osservazioni
 - 01.05 - Stato istruttoria osservazioni
 - 01.06 - Osservazioni
 - 01.07 - Laghi esclusi
 - 01.08 - Corsi acqua pubblica modifiche ed esclusioni
 - 01.09 - Geotopi rettificati

- 01.10 - Elenco articoli 63
- 01.11 - Errori materiali
- 01.12 - Nuovi nuclei minori
- 01.13 - Beni puntuali dell'architettura rurale eliminati
- 02_Elaborati prescrittivi:
 - 02.01 - Norme PTPR
 - 02.02 - Tavole A evoluzione 2018 ctr 5000
 - da Tav_A-01 a Tav_A-42
 - 02.03 - Tavole B evoluzione 2018 ctr 5000
 - da Tav_B-01 a Tav_B-42
 - 02.04 - Tavole D evoluzione 2018 ctr 5000
 - da Tav_D-01 a Tav_D-42
 - 02.05 - Allegati Tav. D
 - 02.05.1 – I1 Schede provincia di Frosinone
 - 02.05.2 – I2 Schede provincia di Latina
 - 02.05.3 – I3 Schede provincia di Rieti
 - 02.05.4 – I4 Schede comune di Roma
 - 02.05.5 – I5 Schede Città metropolitana di Roma Capitale
 - 02.05.6 – I6 Schede provincia di Viterbo
- 03_Elaborati descrittivi:
 - 03.01 - RELAZIONE al PTPR
 - 03.02 - Allegato Atlante beni identitari
 - 03.03 - Tavole C evoluzione 2018 ctr 5000
 - da Tav_C-01 a Tav_C-42

2) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 22, comma 2 bis, della l.r. 24/1998, gli elaborati Tavole B del piano costituiscono conferma delle perimetrazioni dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera a), e 143, comma 1, lettera b) del Codice, ivi compresi quelli di cui all'articolo 157;

3) di dare atto, altresì, che, ai sensi dell'articolo 22, comma 2 bis, della l.r. 24/1998, gli elaborati Tavole B del piano costituiscono elemento probante la ricognizione ed individuazione dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera b), e 143 comma 1, lettera c), del Codice;

4) di dare atto che il presente piano ha individuato ai sensi degli articoli 134, comma 1, lettera c), e 143, comma 1, lettera d), del Codice ulteriori beni ed in particolare i seguenti beni del patrimonio identitario regionale: “Aree agricole della campagna romana e delle bonifiche agrarie”, “Insediamenti urbani storici e relativa fascia di rispetto”, “Borghi dell'architettura rurale e beni singoli dell'architettura rurale e relativa fascia di rispetto”, “Beni puntuali e lineari testimonianza dei caratteri archeologici e storici e fascia di rispetto”, “Canali delle bonifiche agrarie e relative fasce di rispetto”, “Beni testimonianza dei caratteri identitari vegetazionali, geomorfologici e carsico-ipogei e la relativa fascia di

rispetto” e ne ha definito le relative prescrizioni d’uso ai sensi del medesimo articolo 143, comma 1, lettera d), del Codice;

5) di dare atto che l’individuazione degli ambiti di paesaggio e la relativa disciplina del PTPR costituiscono prescrizioni d’uso ai sensi dell’articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice ed assumono efficacia, anche ai fini dell’articolo 141 bis del Codice, per i beni di cui all’articolo 134, comma 1, lettera a), ivi compresi quelli di cui all’articolo 157 del medesimo Codice;

6) di dare mandato alla Giunta regionale, per il tramite della struttura regionale competente in materia di pianificazione paesistica, prima della pubblicazione del piano sul Bollettino ufficiale della Regione:

- ad apportare le ulteriori correzioni di errori materiali e/o refusi eventualmente presenti nel testo normativo e negli elaborati cartografici;
- ad apportare le modifiche agli elaborati derivanti dall’accoglimento delle osservazioni in attuazione della presente deliberazione;
- ad apportare le modifiche alle controdeduzioni alle osservazioni derivanti dall’accoglimento degli emendamenti alle Norme PTPR di cui all’elaborato 02.01;
- di procedere alla rappresentazione sulle Tavole del PTPR delle osservazioni accolte;
- a stralciare dalla Tavola B i beni paesaggistici, di cui al successivo numero 7), lettera b), già riportati nell’elaborato 02.03, che saranno oggetto di perfezionamento della fase pubblicistica ai sensi dell’articolo 23 della l.r. 24/1998;

7) di dare mandato alla Giunta regionale, per il tramite della struttura regionale competente in materia di pianificazione paesistica, ad adottare, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica di cui all’articolo 23 della l.r. 24/1998, gli atti necessari all’individuazione delle integrazioni:

a) dei seguenti beni non riportati nell’elaborato 02.03 (Tavole B):

- a. beni di cui all’articolo 142, lettera m), del Codice;
- b. beni di cui all’articolo 134, comma 1, lettera c), del Codice, relativamente ai “beni puntuali e lineari, testimonianza dei caratteri identitari, archeologici, storici e relativa fascia di rispetto” (art. 45 delle norme PTPR) e ai nuclei urbani minori degli “insediamenti urbani storici e relativa fascia di rispetto” (art. 43 delle norme PTPR);

b) dei seguenti beni oggetto di stralcio dall’elaborato 02.03 (Tavole B):

- c. beni di cui all’articolo 134, comma 1, lettera c), del Codice, relativamente a “insediamenti urbani storici e relativa fascia di rispetto” (art. 43 delle norme PTPR), “borghi dell’architettura rurale e beni singoli dell’architettura rurale e relativa fascia di rispetto” (art. 44 delle norme PTPR) e “beni testimonianza dei caratteri identitari vegetazionali, geomorfologici e carsico-ipogei e relativa fascia di rispetto” (art. 47 delle norme PTPR);

c) di ulteriori ed eventuali beni di cui all’articolo 142 del Codice non ricogniti alla data di approvazione del presente PTPR;

8) di dare mandato alla Giunta regionale, per il tramite della struttura regionale competente in materia di pianificazione paesistica, di porre in essere gli atti necessari al raggiungimento della stipula dell'Accordo di cui all'articolo 143, comma 2, del Codice successivamente al completamento della fase pubblicistica dei sopracitati beni paesaggistici;

9) di pubblicare la presente deliberazione comprensiva degli allegati che costituiscono parte integrante sul Bollettino ufficiale della Regione e di affiggere la medesima deliberazione presso l'albo pretorio dei comuni e delle province del Lazio per tre mesi, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, della l.r. 24/1998;

10) di disporre la divulgazione del PTPR in formato digitale e la successiva integrazione del sistema informativo geografico regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Gianluca Quadrana)

F.to digitalmente Gianluca Quadrana

IL PRESIDENTE
(Mauro Buschini)

F.to digitalmente Mauro Buschini

Si attesta che la presente deliberazione, costituita da n. 11 pagine, e i relativi allegati sono conformi al testo deliberato dal Consiglio regionale.

Per il Direttore
del Servizio Aula e commissioni
il Segretario generale
(Dott.ssa Cinzia Felci)
F.to digitalmente Cinzia Felci

/AT

Gli allegati alla presente Deliberazione consiliare sono pubblicati per la consultazione al seguente link:
http://www.regione.lazio.it/rl_urbanistica/?vw=contenutiDettaglio&id=255